



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 maggio 2009 (02.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0055 COD**

**9315/1/09
REV 1**

**CODEC 654
DROIPEN 28
MAR 79
ENV 348**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4 - 7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Luis DE GRANDES PASCUAL (PPE-DE - ES), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione contenente 19 emendamenti (emendamenti 1-19) alla proposta di direttiva.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

In questo contesto, i gruppi politici PPE-DE, PSE, ALDE/ADLE e Verts/ALE hanno presentato un unico emendamento di compromesso (emendamento 20). Questo unico emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 5 maggio 2009, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 20) alla proposta di direttiva. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio¹. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti² il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Va rilevato che i riferimenti alle tabelle di correlazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del testo approvato dal Parlamento europeo dovrebbero piuttosto figurare in un considerando, conformemente a quanto convenuto da entrambe le istituzioni. L'errore dovrebbe essere corretto al momento della messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

² Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 1° 6.2009 per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni per violazioni *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0134),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0142/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A6-0080/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ||,

||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni ||,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, e della presente modifica, è armonizzare la definizione dei reati di inquinamento marittimo commessi da persone fisiche o giuridiche, l'ampiezza della loro responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere irrogate per i reati commessi da persone fisiche.
- (2) Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato³ la decisione quadro 2005/667/GAI, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi⁴, che in precedenza aveva completato la direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale. La presente modifica della direttiva colma il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.
- (3) Le sanzioni penali, che indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore contro l'inquinamento provocato dalle navi *e dovrebbero rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dalla commissione di qualsiasi violazione.*

¹ GU C ...

² *Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009.*

³ Causa C-440/05 Commissione/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁴ *GUL* 255 del 30.9.2005, pag.164.

- (3 bis) Un insieme coerente di misure legislative è già stato adottato a livello di Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e contribuire a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi. Le norme in questione riguardano gli Stati di bandiera, gli armatori e i noleggiatori, le società di classificazione, gli Stati di approdo e gli Stati costieri. Il sistema di sanzioni esistente in relazione agli scarichi illeciti delle navi in mare, che integra tali norme, deve essere rafforzato ulteriormente con l'introduzione di sanzioni penali.*
- (4) L'adozione di norme comuni in materia di sanzioni penali rende possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di *effettiva cooperazione* a livello nazionale e tra Stati membri.
- (5) È opportuno che *gli Stati membri applichino* sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ■ anche alle persone giuridiche in tutta la Comunità, perché spesso i reati di inquinamento provocati dalle navi sono commessi nell'interesse o a vantaggio di persone giuridiche.
- (5 bis) L'applicabilità delle disposizioni della presente direttiva non dovrebbe essere soggetta a deroghe, salvo quelle previste nel testo. Alcune categorie di persone giuridiche e fisiche, quali le società di classificazione o i proprietari del carico, dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione.*
- (5 ter) La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive legislazioni nazionali, sanzioni penali per gli scarichi di sostanze inquinanti cui essa si applica. La presente direttiva non stabilisce obblighi in relazione all'applicazione di tali sanzioni o di qualsiasi altro sistema di applicazione della legge in vigore per i casi specifici.*
- (5 quater) Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi illeciti di sostanze inquinanti effettuati dalle navi sono considerati reati qualora siano stati commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora producano danni alla qualità dell'acqua. I casi meno gravi di scarichi illeciti di sostanze inquinanti effettuati dalle navi che non producono danni alla qualità dell'acqua non devono essere considerati reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo sono indicati come "casi di minore entità".*
- (5 quinquies) Ai fini di un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel settore del trasporto marittimo come pure dell'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente, è necessario considerare reati i casi di minore entità che si verificano periodicamente e che producono, non singolarmente bensì nel loro insieme, danni alla qualità dell'acqua.*
- (5 sexies) La presente direttiva lascia impregiudicati altri sistemi relativi alla responsabilità per danno dovuto all'inquinamento provocato dalle navi previsti dal diritto comunitario, nazionale o internazionale.*
- (5 septies) La competenza giurisdizionale per quanto riguarda gli illeciti penali dovrebbe essere stabilita conformemente alla legge nazionale degli Stati membri e ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale.*
- (6) È necessario che gli Stati membri forniscano informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva, onde consentirle di valutarne gli effetti.
- (7) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere transfrontaliero dei danni che possono derivare dai comportamenti considerati, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato ||. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per *conseguire* tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(9) Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2005/35/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2005/35/CE è così modificata:

(1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento".

(1 bis) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi siano comminate sanzioni adeguate, comprese sanzioni penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi."

(1 ter) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 4 bis:

"4 bis. "Persona giuridica": qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.";

(3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

¹ *GUL 321 del 31.12.2003, pag. 1.*

Violazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, **inclusi gli scarichi di minore entità**, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati **violazioni** se effettuati intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza grave.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che **le persone fisiche o giuridiche che commettono una violazione** di cui al paragrafo 1 **possano essere dichiarate responsabili.**"

(3 bis) L'articolo 5 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1 non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3, o all'allegato II, norme 13, 3.1.1 o 3.1.3, della convenzione Marpol 73/78."

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell'equipaggio se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.1.2, della convenzione Marpol 73/78.";

(4) Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

"Articolo 5 bis

Reati

1. **Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni di cui agli articoli 4 e 5 siano considerate reati.**

2. **Il paragrafo 1 non si applica ai casi di minore entità qualora l'atto commesso non produca danni alla qualità dell'acqua.**

3. **I casi di minore entità che si verificano periodicamente e che producono, non singolarmente bensì nel loro insieme, danni alla qualità sono considerati reati se sono commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.**

Articolo 5 ter

Istigazione, favoreggiamento e complicità

Gli Stati membri provvedono affinché l'istigazione a commettere gli atti intenzionali di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, il favoreggiamento e la complicità nel commetterli siano punibili come reati."

5) *Dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti articoli 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater:*

"Articolo 8

Sanzioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le violazioni di cui agli articoli 4 e 5 siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8 bis

Sanzioni applicabili alle persone fisiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8 ter

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter, commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscono a titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica, oppure*
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure*
- c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.*

2. Ciascuno Stato membro provvede inoltre a che la persona giuridica possa essere dichiarata responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere un reato di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter a vantaggio della persona giuridica stessa da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettano reati di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter, istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano.

Articolo 8 quater

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 8 ter sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive."

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della stessa. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
